

Deliberazione n° 1 del 10 GEN, 2018

31 GEN, 2018

## Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

### L'Amministratore Unico

ESCLUSIVA PER DES. J. RENZA TERNINI  
TRASMESSA IL 10-01-18 Prot. n. 459

Servizio Personale e Affari Legali

Il Direttore

Avv. Paolo Laddo

Oggetto: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. Ricorso RG n. 594/2013  
nei confronti di Enas e RAS. Approvazione atto di transazione.

L'anno 2018 il giorno dieci, del mese di gennaio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l' Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101 del 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017;  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;  
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;  
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;  
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;  
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;  
VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

#### Premesso che:

i ricorrenti, dipendenti dell'Ente resistente, con ricorso al TAR Sardegna notificato il 01.07.2013 (N.R.G.594/2013) hanno proposto l'impugnazione, assumendone l'illegittimità sotto diversi profili, della Delibera Commissariale ENAS Ente Acque della Sardegna n. 18 del 06.05.2013 con la quale era stato approvato il nuovo regolamento del Fondo Integrativo del Trattamento di Fine Rapporto, assunto in forza della Delibera della Giunta Regionale n. 18/20 del 23.04.2013, anch'essa impugnata;  
- i medesimi, con motivi aggiunti hanno impugnato la successiva Delibera Commissariale n. 6 del 28.02.2014, nella parte in cui ha solo parzialmente revocato l'anzidetta Delibera Commissariale 18/2013 prevedendo l'efficacia della stessa solo ex nunc;  
- alla luce della intervenuta revoca parziale della Delibera Commissariale 18/2013 il giudizio citato è in essere esclusivamente per la parte riguardante l'applicazione del nuovo regolamento per il periodo 01.04.2012 - 28.02.2014;  
- l'Ente Acque della Sardegna si è ritualmente costituito in giudizio contestando le avverse pretese e, a seguito di rinuncia dei difensori inizialmente incaricati, ha affidato la propria difesa all'Avv. Luca Senis il quale ha provveduto alla costituzione in sostituzione con comparsa depositata il 23.06.2017;  
- già altri Enti strumentali della Regione Sardegna, a loro volta dotati di Fondi integrativi del trattamento di fine rapporto, come nel caso di specie, hanno provveduto ad annullare in sede di autotutela i propri Regolamenti emessi in forza della citata Delibera della Giunta Regionale, ripristinando la provvista con effetto ex tunc;  
- l'Area Legale della Ras, parte resistente nel giudizio de quo, con nota prot. n. 11634 del 29/11/2016 ha comunicato che non sussiste alcuna preclusione alla definizione del contenzioso nei termini indicati nella nota prot. n. 25137 del 25.10.2016;  
- al citato parere dell'Area Legale della Ras si è associata la Direzione Generale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con nota prot. n. 28127 del giorno 7/12/2016;  
- a seguito di trattative tra le parti, assistite dai rispettivi difensori, queste hanno raggiunto un accordo ed intendono addivenire alla composizione amichevole della lite, con reciproche rinunce rispetto alle rivendicazioni processuali nell'atto come meglio specificato e secondo le condizioni stabilite nell'atto transattivo, trasmesso con nota prot. n. 28173 del 20/12/2017 dall'Avv. Luca Senis per la successiva approvazione da parte di questo Ente;

che l'atto di transazione già sottoscritto dai ricorrenti e che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (art. 3) risponde ai termini precisati nella nota prot. n. 25137 del 26/10/2016 e relativi allegati;

**RILEVATO CHE** la transazione rientra tra i contratti e che la presente ha un valore superiore ai 500.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L.R. n. 14/1995;

**ACQUISITO** il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;


#### DELIBERA

1. di approvare la bozza di atto transattivo allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, a totale e definitiva risoluzione della vertenza pendente innanzi al Tar Sardegna con ricorso RG n. 594/2013 e successivi motivi aggiunti;

La presente deliberazione, rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è inviata all'Assessorato dei Lavori Pubblici ed all'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Allegati:

L'Amministratore Unico  
Dott. Giovanni Sistu



Il Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale  
Ing. Franco Ollargiu

